



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 6 settembre 2013

## Il Sole 24 Ore

«Giù il cuneo fiscale con legge di stabilità» 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	3
Imu, nuova partita sulle case di lusso 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	4
Tariffe minime più salde per le «Soa» negli appalti 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	6

## Italia Oggi

Vecchi affidamenti non validi per Imu e Tares 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	7
Una solidarietà da 2,5 mld € 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	8
Vigili, confermate visure a pagamento 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	9
Cento mln a 6 mila campanili 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	10
Immigrati, 1,5 mln per la formazione linguistica 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
Trasparenza con regolamento 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	12
Attività sportive, ancora disponibili 26 milioni di euro 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	14
Consiglieri verbalizzanti 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	15
Rilancio delle infrastrutture. Coinvolgendo i privati 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	17
Piani urbanistici, più tempo 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	18
Stato civile con respiro europeo 06/09/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	19

**Agenda.** L'annuncio del ministro Giovannini

## «Giù il cuneo fiscale con legge di stabilità»

**Davide Colombo****Marco Rogari**

ROMA

Un rafforzamento degli incentivi fiscali dell'Ace. È una delle misure per favorire la ripresa che al ministero dell'Economia si sta valutando in vista del varo della legge di stabilità. Il potenziamento dell'Aiuto alla crescita economica introdotto da Mario Monti per sostenere la capitalizzazione delle imprese italiane compare, insieme a una prima sforbiciata del cuneo (imperniata sul taglio dei premi Inail) nel menù ancora grezzo delle ipotesi su cui dalla prossima settimana si concentrerà il lavoro dei tecnici di via XX Settembre. Con l'obiettivo soprattutto di valutarne le compatibilità economiche.

Ieri è stato proprio il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, a porre l'enfasi sul cuneo fiscale: «Oltre quello che abbiamo già fatto, in quattro mesi mettere 4 miliardi sul lavoro e sulla povertà, si può e si deve fare altro: abbassare il cuneo fiscale con la legge di stabilità. Abbiamo un colpo da usare e non possiamo sbagliare» ha affermato alla Festa del Pd di Genova. Molto dipenderà naturalmente dalle risorse disponibili per il prossimo anno («arriveremo pelo pelo al parametro del 3%» ha detto Giovannini). Per una fetta consistente queste risorse risultano già ipotecate dalla necessità di evitare l'aumento dei ticket sanitari dal 1° gennaio (servono 2 miliardi), dal rifinanziamento della Cig (necessari almeno altri 4-500 milioni), dalle compensazioni per l'avvento della service tax e dal probabile allentamento del patto di stabilità interno per i Comuni (2-3 miliardi). Dovranno poi essere individuati 1,6 miliardi per la deducibilità Imu, ai fini Ires e Irpef, sui beni d'impresa che in

estremis è saltata dal decreto varato a fine agosto sullo stop definitivo al versamento di giugno dell'imposta sulle abitazioni principali. Un intervento, quello sulla deducibilità Imu per le imprese, che va considerato certo. Quanto all'Ace, a preannunciare un possibile rafforzamento erastato lo stesso ministro Fabrizio Saccomanni a fine luglio in un'audizione in Parlamento.

Tornando al cuneo fiscale, la prima limatura dovrebbe partire dai premi pagati all'Inail, visto che gli avanzi finanziari

### VERSOL'ACE RAFFORZATA

All'Economia si valuta il potenziamento dell'Aiuto alla crescita economica. Per le imprese in arrivo l'Imu deducibile a fini Ires e Irpef

messi a segno dall'Istituto assicurativo nazionale negli ultimi offrirebbero margini strutturali. L'altro focus è sui contributi non previdenziali, ma qui la partita s'intreccia con il riassetto degli ammortizzatori sociali. Sul fronte delle risorse da reperire per l'emergenza lavoro, oltre a quelle per la copertura della cig e della mobilità in deroga, restano poi i fondi per sostenere forme di incentivazione ai contratti flessibili legati a Expo 2015; una quantificazione, quest'ultima, attesa dalle parti sociali in vista dell'avviso comune che si dovrebbe siglare entro settembre. Martedì alla Camera, intanto, sarà esaminato il documento inviato dallo stesso Saccomanni e dal premier Enrico Letta sulle modifiche agli obiettivi di finanza pubblica a seguito del varo del decreto Imu di fine agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Imu, nuova partita sulle case di lusso

Torna l'ipotesi di ridurre gli immobili esenti - Camere pronte a ridare fondi alla sicurezza

**Marco Rogari**

ROMA

Estendere il bacino delle abitazioni principali di pregio su cui mantenere il versamento di dicembre. Tra pochi giorni la partita sull'Imu rischia di ripartire esattamente da dove si è conclusa, con il compromesso Pdl-Pd, al momento del varo a fine agosto del decreto sul definitivo azzeramento della prima rata.

Dalla prossima settimana, infatti, al ministero dell'Economia il lavoro sarà intensificato su tre versanti (crisi politica permettendo): l'eventuale prolungamento dello stop all'aumento Iva fino a fine anno; la legge di stabilità da

## NODO COPERTURE

La partita tra Pdl e Pd destinata a riaprirsi anche per la mancanza di risorse per un nuovo stop all'aumento dell'Iva

varare entro il 15 ottobre; il secondo decreto Imu per cancellare il versamento di dicembre 2013 da presentare in parallelo alla ex Finanziaria. Com'è noto, la "coperta delle coperture" è molto corta. Per non dire, per quel che riguarda il 2013, quasi inesistente. Ecco allora che l'eventuale riduzione dai quasi 2,4 miliardi previsti a 1,5-1 miliardo della dote da destinare allo stop dell'Imu di dicembre consentirebbe di dirottare risorse preziose in altre direzioni. E l'estensione del bacino degli immobili di pregio su cui mantenere per la rata di dicembre l'imposta tornerebbe a essere una delle strade più facilmente percorribili.

A Via XX Settembre nessuno ufficialmente si pronuncia. Anche perché c'è l'impegno politico di azzerare anche il versamento di dicembre preso dal governo a fine agosto. Ma il pensiero dei tecnici è noto da tempo ed è sostanzialmente raccolto nel noto dossier presentato nelle scorse settimane dal ministro Fabrizio Saccomanni, in cui l'opzione della cancellazione totale dell'Imu per entrambe le rate non era certo l'opzione più gettonata.

zionalmente raccolto nel noto dossier presentato nelle scorse settimane dal ministro Fabrizio Saccomanni, in cui l'opzione della cancellazione totale dell'Imu per entrambe le rate non era certo l'opzione più gettonata.

Anche alla Presidenza del Consiglio c'è chi continua a pensare che la soluzione migliore resta l'esclusione dall'esenzione dall'Imu di una fetta di immobili di pregio più consistente rispetto a quella "minima" prevista attualmente dalla legge (categoria A1, ville e castelli), che garantisce appena 60 milioni o poco più. È il caso del sottosegretario, con delega all'editoria, Giovanni Legnini, che nei giorni scorsi ha sottolineato come sia necessario, anche in Parlamento, riflettere «sull'equità delle scelte fatte sull'Imu» e ha auspicato che si possa trovare qualche nuova «copertura sugli immobili di lusso». Anche il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, è tornato alla carica: «Basterebbe reintrodurre l'Imu sul 5%» degli immobili di pregio «per recuperare 1 miliardo». Ma il Pdl tiene duro sulla necessità di cancellare del tutto i due versamenti.

Tuttavia, visto anche l'approssimarsi delle scadenze su Iva e legge di stabilità, un nuovo confronto sul nodo case di pregio appare probabile. E a innescarlo potrebbero essere le modifiche che la Camera si accinge ad apportare al primo decreto, quello sullo stop definitivo alla rata di giugno. Ritocchi che riguarderanno anzitutto il ripristino dei 55 milioni tagliati al comparto sicurezza e che su questo punto si annunciano in versione bipartisan Pd-Pdl. Il testo è stato assegnato ieri alle commissioni Finanze e Bilancio di Montecitorio. E la conferenza dei capigruppo ha fissato per il 23 settembre la data per l'approdo in Aula alla Camera del Dl, con l'obiettivo di approvarlo entro fine mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Allarme Anci.** Oltre al gettito Imu ci sono gli arretrati Ici e la Tares

## Ai sindaci mancano 10 miliardi

**Marzio Bartoloni**

Ai Comuni mancano quasi 10 miliardi. Non c'è solo il mancato gettito Imu ad agitare le notti dei sindaci sempre più impossibilitati a chiudere i bilanci preventivi. In una lettera che il presidente dell'Anci, Piero Fassino, ha inviato ieri al premier Letta i Comuni chiedono «l'erogazione tempestiva sia delle risorse a copertura dell'Imu (4,5 miliardi di euro) sia l'erogazione dei 2,3 miliardi mancanti del fondo di solidarietà». Cifre a cui si aggiungono altri 700 milioni di compensazione sull'Ici 2012 (le stime erano più alte del

gettito) e un 1,9 miliardi di Tares.

La decisione di fare un'ulteriore pressione sul Governo è partita ieri dall'ufficio di presidenza dell'Associazione dei Comuni, che chiede anche l'insediamento di due tavoli di confronto: uno sulla revisione del Patto di stabilità e l'altro sul dopo Equitalia per la riscossione dei tributi dal 2014. Con il presidente dei sindaci, Piero Fassino, che invoca per i Comuni una nuova interlocuzione con l'Esecutivo che deve partire da quattro punti fermi: «Riconoscimento della loro autonomia, non più riduzione di trasferimenti nel

2014, completa titolarità sulla finanza locale, revisione del patto di stabilità» e la fine della tendenza «a riempire i provvedimenti di norme ordinamentali che toccano i Comuni». Il primo banco di prova, neanche a dirlo, sarà l'identikit della nuova service tax che per Fassino deve essere «condivisa, di competenza esclusiva degli enti locali, equa e sostenibile per le famiglie». Un fronte, questo, su cui l'Anci presenterà le sue proposte - scaturite da un forum tra sindaci e amministratori - il 23 settembre in occasione dell'assemblea su Expo 2015.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Chi paga ancora l'Imu prima casa****GETTITO RIDOTTO**

Tipologie di immobili non esentati dal versamento dell'Imu prima casa, con le relative quantità

**A/1**

Abitazione di tipo signorile



Sono abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico, con:

- superficie commerciale superiore a 240 mq.
- dotato di almeno 3 servizi igienici con finiture eccezionali di tipo signorile
- ubicato in stabile con possibilità di ascensore e portineria
- presenza di ampi spazi comuni

**A/8**

Abitazione in villa



Abitazione di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo, con:

- superficie commerciale oltre i 230 mq.
- dotato di almeno 3 servizi igienici
- esteso giardino di pertinenza
- eventuale presenza, anche in corpi attigui, di alloggi per il personale di servizio, nonché costruzioni ausiliarie per depositi ed autorimesse


**A/9**

Castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici



Antichi e prestigiosi edifici monumentali con:

- almeno 8 vani catastali di grande ampiezza ed altezza aventi finiture di pregio artistico
- disponibilità di estesi androni di ingresso, corti interne e/o aree scoperte a giardino

**LA MAPPA DELLE CASE DI PREGIO**

Le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 nei capoluoghi di regione

Aosta	188
Torino	4.583
Milano	3.866
Venezia	772
Trieste	1.258
Genova	6.419
Bologna	1.172
Firenze	6.609
Ancona	469
Roma	3.160
L'Aquila	170
Campobasso	223
Napoli	4.472
Potenza	1
Bari	669
Catanzaro	228
Palermo	399
Cagliari	101
<b>Totale</b>	<b>34759</b>

Corte Ue. Le indicazioni dell'avvocato generale

# Tariffe minime più salde per le «Soa» negli appalti

**Marina Castellaneta**

Le tariffe minime obbligatorie previste per le **società organismi di certificazione** (Soa) che si occupano dell'idoneità delle imprese che partecipano alle procedure di **appalti pubblici** sono compatibili con il diritto Ue. Questo perché servono a salvaguardare la qualità del servizio e l'indipendenza degli organismi di certificazione. A patto, però, che la formula di calcolo delle tariffe non produca un aumento automatico degli importi per il solo fatto che un'impresa partecipi a più gare di appalto. È la posizione dell'avvocato generale Cruz Villalón che, nelle conclusioni depositate oggi (causa C-327/12), ha salvato il sistema delle tariffe per l'attività di attestazione delle Soa previsto in Italia, aprendo la strada, però, ad alcuni cambiamenti rilevanti nella quantificazione degli importi. Adesso la parola passa alla Corte di giustizia, non vincolata dalle conclusioni.

È la prima volta che la questione del regime legale italiano dei minimi tariffari viene affrontato dalla Corte di giustizia nel contesto delle Soa, ossia in rapporto a organismi che hanno una funzione giuridica ed economica di rilievo pubblico.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via dal ricorso al Tar Lazio dalla Soa nazionale costruttori secondo la quale il decreto Bersani, nella parte relativa all'abrogazione dei minimi tariffari obbligatori, doveva essere applicato anche alle Soa. Di diverso avviso sia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori

## IL PROBLEMA

Non convince la possibilità di moltiplicare l'importo in caso di più gare in assenza di oneri aggiuntivi per la valutazione

sia il ministero dello Sviluppo economico secondo i quali l'abolizione delle tariffe minime non riguardava le Soa. Il Tar aveva dato ragione all'organismo di certificazione costruttori, ma il Consiglio di Stato, prima di decidere, si è rivolto agli eurogiudici. In base alla legge 34/2000, modificata dal Dpr 207/2010, le Soa, società per azioni di diritto privato che operano sul mercato con autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, previa verifica dei requisiti di auto-

nomia e di indipendenza, con competenza esclusiva nella certificazione delle imprese che partecipano a procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, devono ricevere un corrispettivo secondo criteri fissi stabiliti dalla legge. La previsione di queste tariffe minime, per l'avvocato generale, è compatibile con il diritto Ue e, in particolare con la libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato) perché serve a salvaguardare un motivo imperativo di interesse generale ossia la qualità del servizio. Senza dimenticare la necessità di assicurare l'indipendenza delle Soa nell'esercizio delle funzioni. Le tariffe obbligatorie, quindi, svolgono una «funzione di garanzia dell'integrità finanziaria delle Soa». Detto questo, però, non convince l'avvocato generale e la Commissione il metodo di calcolo stabilito dalla legge italiana perché una Soa può moltiplicare automaticamente l'importo della tariffa se un'impresa partecipa a più appalti e questo malgrado la valutazione sulla stessa impresa non comporti oneri aggiuntivi. Di qui, la necessità di una modifica per lo meno con l'introduzione di un criterio moderatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SENTENZA DEL TAR PUGLIA****Vecchi affidamenti non validi per Imu e Tares**

Imu e Tares sono due tributi diversi dall'Ici e dalla Tarsu. Quindi, sono privi di effetti i contratti di affidamento delle attività di accertamento e riscossione Ici e Tarsu in seguito alla loro abolizione. Il concessionario non può pretendere di mantenere in vita il rapporto con il comune per gestire i nuovi tributi che li hanno sostituiti. Le norme sopravvenute, che hanno istituito Imu e Tares, hanno abolito l'oggetto delle precedenti concessioni. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (III), con la sentenza 1771 del 5 agosto 2013.

In effetti, gli articoli 13 e 14 del dl Monti (201/2011) hanno istituito l'Imu e la Tares in sostituzione di Ici, Tarsu e Tia.

Per il giudice amministrativo, le norme sopravvenute hanno «abolito» e non «modificato» l'oggetto delle precedenti concessioni. Quindi, l'affidamento in concessione del servizio «deve intendersi decaduto "ipso iure" in ragione dei nuovi provvedimenti legislativi statali» che hanno abolito l'Ici e la Tarsu. Per i nuovi affidamenti è necessaria la gara a evidenza pubblica. Le attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, infatti, possono essere affidate solo con gara. Peraltro è stata cancellata la norma della Finanziaria 2002 che consentiva ai concessionari dell'imposta sulla pubblicità di aggirare le regole sulle gare, rinegoziando i contratti in corso con gli enti locali. L'articolo 10 della

legge europea n. 97 del 6 agosto 2013 ha abrogato l'articolo 10 della legge 448/2001, che dava ai comuni la facoltà di prorogare i contratti in corso al 1° gennaio 2002. La norma europea dispone la cessazione di tutti gli incarichi conferiti in base alla norma abrogata l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data della sua entrata in vigore (4 settembre), a meno che non siano già scaduti prima.

Solo per i rapporti pendenti al 1° ottobre 2006, in seguito alla riforma della riscossione, è ancora oggi prevista la proroga dei contratti in corso dei comuni con Equitalia e gli altri concessionari iscritti

nell'albo ministeriale. Alla società pubblica, che ex lege avrebbe dovuto chiudere i rapporti con i comuni il 30 giugno scorso, per le attività di accertamento e riscossione delle entrate di questi enti, è stata concessa un ulteriore differimento in sede di conversione del decreto legge 35/2013 (legge 64/2013). L'articolo 10 del citato decreto stabilisce che le convenzioni in corso tra comuni e Equitalia, nonché con le società da questa partecipate, sono prorogate fino alla fine del 2013. Il differimento fino alla fine dell'anno è stato fissato anche per le altre società concessionarie.

**Sergio Trovato**

**10** La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

**Pagina 30**

Molte amministrazioni locali si sono ritrovate con somme incomprensibili in cassa

# Una solidarietà da 2,5 mld €

## Secondo anticipo del fondo. Ma i conti non tornano

Pagina a cura  
di **MATTEO BARBERO**

**C**on il via libera al secondo anticipo del fondo di solidarietà, nelle casse dei comuni arrivano 2.471 milioni di euro. Ma per diversi sindaci i conti non tornano.

Ieri, il ministero dell'interno ha erogato un ulteriore acconto (dopo quello pagato a fine febbraio) delle spettanze 2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del decreto Imu (dl 102/2013). Tale norma, in realtà, ha previsto un'iniezione di liquidità per complessivi 2,5 miliardi (si veda *ItaliaOggi* del 3 settembre). La differenza (-29 milioni) rispetto a quanto effettivamente trasferito dal Viminale è dovuta al fatto che, per alcuni enti, l'assegnazione è stata sospesa o ridotta di importo in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni per la violazione del Patto di stabilità interno dell'anno 2012 o di altre annualità, ovvero di quelle per il mancato rispetto degli adempimenti sulla deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del Tuel.

Pur con questa precisazione, in non pochi casi le cifre hanno talora disorientato amministratori e ragionieri. Vediamo perché. A differenza della tranche di febbraio, che era stata quantificata in percentuale (20%) rispetto a quanto

### Aiuti per chi aiuta gli immigrati

Fino al 19 ottobre gli enti locali possono accedere al fondo statale per il sostegno dei servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria. È stato infatti pubblicato sulla *G.U.* n. 207 del 4 settembre scorso il decreto del ministero dell'interno 3 luglio 2013, che ha approvato le linee guida e i modelli di domanda relativi al triennio 2014-2016. Da quel momento è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per le adesioni. Possono accedere al fondo tutti gli enti, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32 del dlgs 25/2008 (cosiddetto decreto procedure). A tal fine, occorre presentare una domanda in carta libera redatta sottoscritta dal rappresentante legale. La domanda deve essere, inoltre, accompagnata da una lunga serie di do-

cumenti, fra cui la scheda strutture, il certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza (o l'eventuale dichiarazione sostitutiva) e il piano finanziario corredato da una relazione descrittiva del cofinanziamento. Tutti i moduli necessari sono allegati al dm.

Le domande, in duplice copia, vanno consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

Il piano di ripartizione del fondo sarà definito da un'apposita commissione, che assegnerà agli enti ammessi al contributo un sostegno finanziario non superiore all'80% del costo totale del singolo progetto territoriale. La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Viminale e del Servizio centrale. Dell'assegnazione del contributo, inoltre, sarà data formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura competente.

trasferito nel 2012, la seconda, come spiegato nella relazione tecnica del dl 102, è stata calcolata sulla base di una possibile distribuzione del nuovo fondo, tenendo conto sia del primo acconto corrisposto, sia dei recuperi da operare sugli enti cosiddetti «incapienti», per i quali l'assegnazione è negativa, ossia dà luogo a recuperi. Conseguentemente, l'anticipo è stato riconosciuto esclusivamente a favore dei comuni per

i quali il fondo assume valori positivi. Per contro, i comuni per i quali l'importo è pari a 0 non hanno ricevuto più nulla e potrebbero dover restituire una parte di quanto già incassato.

Il problema è che la metodologia e le specifiche utilizzate per fare i conteggi non sono state rese note e diversi enti si trovano spiazzati dai numeri contenuti nell'allegato 1 al dl 102. In mancanza del riparto

ufficiale e definitivo (che secondo la legge di stabilità avrebbe dovuto essere disposto entro la metà di maggio...), ogni ente è stato infatti costretto a simulare la propria situazione, tenendo conto dell'impatto presunto dei tagli previsti dalla spending review (che valgono 2.250 milioni di euro e vanno ripartiti in base ai consumi Siope 2010-2012) e della diversa ripartizione del gettito dell'Imu prevista per quest'an-

no rispetto allo scorso.

Proprio dal confronto fra i dati stimati «in proprio» e quelli del secondo anticipo, emergono non poche incongruenze. Il caso più problematico è quello di chi aveva previsto per il proprio ente un fondo negativo (cioè si aspettava di dover mettere mano al portafoglio e versare una parte della propria Imu allo stato) e invece si trova a ricevere ulteriori somme. È possibile anche il caso inverso (enti che hanno ricevuto meno di quanto si attendevano), ma trattandosi, per l'appunto, di un anticipo, dovrebbe arrivare un successivo conguaglio.

In tutti i casi, è indispensabile che si proceda quanto prima al riparto definitivo del fondo o, quantomeno, che vengano resi noti i parametri sulla base dei quali è stata operata la nuova assegnazione, in modo che ogni ente possa ritrarre le proprie stime. Come già evidenziato su *ItaliaOggi* del 31 agosto scorso, inoltre, è necessario concedere una proroga anche ai comuni che hanno già varato il bilancio di previsione, consentendo loro di differire fino al 30 novembre l'approvazione della deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio. Un adempimento, quest'ultimo, che deve essere compiuto entro il 30 settembre, ma che, nell'attuale fase di incertezza, risulta praticamente impossibile.

—©Riproduzione riservata—

## Vigili, confermate visure a pagamento

La polizia locale per prendere visione dei dati contenuti nell'archivio della motorizzazione deve continuare a pagare perché l'accesso a queste informazioni resta disciplinato da una normativa speciale che non è mai stata abrogata. È questa in sintesi la posizione del Ministero dei trasporti ribadita con il parere 3 settembre 2013 inoltrato al portale [poliziamunicipale.it](http://poliziamunicipale.it). La questione sull'accessibilità gratuita alle banche dati dei veicoli e delle patenti è stata sollevata dal comune di Ferrara che il 24 giugno ha ricevuto un parere favorevole della Presidenza del consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 19/8/2013). Da sempre i comuni pagano importi elevati per consultare le banche dati necessarie ai vigili urbani per gestire i processi sanzionatori, nonostante lo spirito delle diverse indicazioni normative. In pratica in questi anni le casse comunali hanno dovuto continuare a sopportare un pesante balzello peraltro non dovuto, almeno a parere della Presidenza. Specifica infatti la nota del 24 giugno 2013 che non risultano vigenti norme speciali che prevedono l'accesso a titolo oneroso della polizia municipale alle banche dati dei veicoli e delle patenti e pertanto il comune non deve pagare nulla per consultare questi archivi anche alla luce del nuovo codice dell'amministrazione digitale. Nulla di più sbagliato, ribadisce il Ministero dei trasporti che sul punto ha diramato una circolare ad hoc il 26 luglio 2013. Il dpr 28 settembre 1994, n. 634 che disciplina l'accesso dell'utenza al ced della motorizzazione è ancora attuale. Questa disposizione speciale, specifica la nota centrale, non è stata superata da nessuna norma successiva ed anzi il codice dell'amministrazione digitale ha rafforzato la previsione. Nel frattempo però, nel silenzio dell'Anci, il portale tecnico dei vigili ha predisposto un modello di diffida da inoltrare al ministero in conformità alle indicazioni della Presidenza del consiglio. Proprio per interrompere l'invio di queste richieste, a parere della motorizzazione non adeguate, il ministero ha inviato la nota in commento dove ribadisce che l'attività di consultazione degli archivi del dtt resta a pagamento.

**Stefano Manzelli**

Il regolamento approvato dal consiglio comunale e dal consiglio di amministrazione del Comune di Bologna, con il Dghe, nel 2011, ha stabilito l'accesso critico e un responsabile del procedimento. Il regolamento, approvato dal consiglio comunale e dal consiglio di amministrazione del Comune di Bologna, con il Dghe, nel 2011, ha stabilito l'accesso critico e un responsabile del procedimento. Il regolamento, approvato dal consiglio comunale e dal consiglio di amministrazione del Comune di Bologna, con il Dghe, nel 2011, ha stabilito l'accesso critico e un responsabile del procedimento.

La convenzione interessa le amministrazioni locali con meno di 5 mila abitanti

# Cento mln a 6 mila campanili

## Sicurezza edifici, cablaggi, acquedotti e fognature

Pagina a cura  
 DI ROBERTO LENZI

**A**l via gli incentivi per i comuni sotto i 5 mila abitanti, gli interventi possono riguardare sia la realizzazione di fognature, sicurezza di edifici pubblici, sia l'ammodernamento o realizzazione di fognature, acquedotti cablaggi ecc. Ci sono 100 milioni in ballo. È stata firmata la convenzione che da attuazione al Programma 6000 Campanili, di cui all'art. 18 comma 9 del dl n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2013 - SO n. 63 ed entrata in vigore il 21 agosto 2013. Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Insieme a

questi possono partecipare le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e i comuni risultanti da fusioni tra comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Ogni richiedente potrà presentare un solo progetto, questo può comprendere più opere che Però devono essere connesse funzionalmente. Tutte devono essere coerenti con le tipologie di intervento previste dalla legge ed aggiudicabili tramite un'unica procedura.

### Importi minimi e massimi del finanziamento

L'importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non potrà essere inferiore a € 500 mila e superiore a un milione di euro. Nel caso di importo superiore il soggetto richiedente dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della parte di costo eccedente 1 milione di euro. In palio ci sono 100

milioni di euro.

### Invio della richiesta e specifiche

La richiesta di finanziamento, prodotta in formato pdf, va compilata secondo il modulo allegato alla Convenzione tra il Ministero infrastrutture e Anci che dovrà essere pubblicata sulla *G.U.R.I.* dopo la sua registrazione da parte della Corte dei conti. Le richieste potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *G.U.R.I.* della convenzione e dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla stessa data. Dovrà essere firmata digitalmente e inviata all'Anci tramite Posta elettronica certificata (Pec), secondo le norme del Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), unitamente alla documentazione indicata nella citata Convenzione.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento tre tipologie di intervento. Viene specificato che per «edifici pubblici» dovranno intendersi non solo gli immobili di proprietà comunale, ma anche gli immobili sui quali il soggetto interessato ha titolo per attuare le tipologie di interventi previsti dalla norma:

1) Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, in particolare:

- adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti. Gli interventi possono essere relativi a: sicurezza sismica, sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.;
- ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici;
- nuova costruzione di

edifici pubblici.

2) Realizzazione e manutenzione di reti varie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di Ngn e Wi-fi, interventi sulle reti varie di competenza comunale come fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio ecc.

3) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio

In questo caso gli interventi possono riguardare, a titolo esemplificativo: regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche ambientali, ecc.

Il logo identificativo del Programma 6000 Campanili, dovrà essere inserito già nelle intestazioni degli elaborati relativi alle domande che vengono presentate. Per coloro che avranno i programmi approvati l'obbligo si estende ai cartelli dei cantieri riguardanti la realizzazione degli interventi finanziati.

—© Riproduzione riservata—



## AVVISO MINISTERO

## Immigrati, 1,5 mln per la formazione linguistica

Gli enti locali possono richiedere il finanziamento per la realizzazione di progetti di formazione linguistica o professionale a favore di cittadini stranieri residenti nel paese di origine. L'avviso che ha dato il via alla possibilità di inviare le domande è il n. 2/2013 ed è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. Le risorse sono state messe a disposizione dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013. Il Fei, costituito nell'ambito del programma «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da paesi extra Ue. Finanzia la «Formazione nei paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia e prevede due percorsi». Il primo è riservato ai cittadini stranieri che acquisiranno il titolo di prelazione, grazie al quale sono preferiti nell'assunzione dei settori di impiego. Il secondo è riservato ai cittadini stranieri che siano in possesso o abbiano maturato, nel corso del 2013, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale pluriennale in materia di immigrazione oppure che siano in condizione di fruire della procedura di silenzio-assenso. Tutte le attività devono essere svolte a titolo completamente gratuito per i destinatari finali. I progetti devono essere realizzati in sei mesi. La scadenza per presentare i progetti è fissata al 12 settembre 2013.

### Pagina 32

28 settembre 2013 - 100 PAGINE - Italia Oggi

**Cento mln a 6 mila campanili**  
 Sicurezza edifici, coblaggi, acquedotti e fognature

**A**ncora una volta il governo ha investito in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Cento milioni per la Campania, destinati a interventi di sicurezza e manutenzione di edifici, coblaggi, acquedotti e fognature. I lavori saranno realizzati in sei mesi e dovranno essere completati entro il 12 settembre 2013.

**LA FORMAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI**  
 Attività gratuite, risorse disponibili: 20 milioni di euro

**Immigrati, 1,5 mln per la formazione linguistica**  
 Gli enti locali possono richiedere il finanziamento per la realizzazione di progetti di formazione linguistica o professionale a favore di cittadini stranieri residenti nel paese di origine.

*Il modello messo a punto dal Garante privacy adattabile anche dagli enti locali*

# Trasparenza con regolamento

## Accesso civico e un responsabile del procedimento

DI ANTONIO CICCIA

**G**arante privacy più trasparente. Grazie al regolamento del garante (provvedimento n. 380 del 1° agosto 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2013) sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività, attuativo del decreto legislativo 33/2013. Il regolamento formula la disciplina interna dando attuazione alle norme sull'accesso civico e sul responsabile della trasparenza. Il garante, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nei procedimenti, si è riservato di rinviare la pubblicazione degli atti e di pubblicarli con ommissis.

Ma vediamo le disposizioni più significative (il regolamento può costituire un ottimo modello anche per gli enti locali).

**DATI SENSIBILI.** Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, il Garante provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

**PUBBLICAZIONE.** I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, sul sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto. Il termine finale di pubblicazione di dati, informazioni e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, sarà indicato con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorreranno, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

**TRASPARENZA.** Per ogni componente del collegio il garante pubblica il curriculum vitae e il compenso. Per i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e anche per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza si pubblicano gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, e gli altri

eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti. Il garante si è riservata la facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo. Il regolamento ribadisce che senza pubblicazione non è efficace l'atto di conferimento dell'incarico e la relativa liquidazione dei compensi e che in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, sottoposto a procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

**APPALTI.** La pubblicazione riguarda informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20 mila euro. In particolare, e in aggiunta agli obblighi di pubblicità previsti dal codice dei contratti pubblici, il Garante pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di

ESTI LOCALI

**Trasparenza con regolamento**  
 Accesso civico e un responsabile del procedimento

**SEMINARI DI FORMAZIONE**

**PROVVEDIMENTI**

**ATTUALITÀ**

**OPINIONI**

**RICERCA**

**REPORTAGE**

**CRONACHE**

**INCHIESTE**

**INTERVISTE**

**COLLABORATORI**

**CONTRIBUTORI**

**CONDIRETTORE**

**CAPOREDATTORE**

**REDAZIONE**

**AMMINISTRAZIONE**

**ABBONAMENTI**

**STAMPATORE**

**DISTRIBUZIONE**

**INVIATO IN ABBONAMENTO**

**INVIATO IN VENDITA**

**INVIATO IN REGALO**

**INVIATO IN DONAZIONE**

**INVIATO IN CONTRIBUZIONE**

**INVIATO IN SOSTEGNO**

**INVIATO IN COLLABORAZIONE**

**INVIATO IN PUBBLICITÀ**

**INVIATO IN SPONSORING**

**INVIATO IN PATROCINIO**

**INVIATO IN ABBONAMENTO**

**INVIATO IN VENDITA**

**INVIATO IN REGALO**

**INVIATO IN DONAZIONE**

**INVIATO IN CONTRIBUZIONE**

**INVIATO IN SOSTEGNO**

**INVIATO IN COLLABORAZIONE**

**INVIATO IN PUBBLICITÀ**

**INVIATO IN SPONSORING**

**INVIATO IN PATROCINIO**

sceita del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

**PROVVEDIMENTI.** Nel sito istituzionale ([www.gdp.it](http://www.gdp.it)) sono pubblicati i provvedimenti aventi rilevanza esterna con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati al procedimento, e anche gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Peraltro, su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le sue generalità e anche la stessa pubblicazione del provvedimento.

**MODULI.** Sul sito istituzionale sono pubblicate le indicazioni da seguire per la presentazione al Garante dei ricorsi, dei reclami, delle segnalazioni, delle notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli e i formulari eventualmente adottati. In

base alla legge, il Garante non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul sito istituzionale, né respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati.

**ACCESSO CIVICO.** Il regolamento in esame da attuazione alle nuove norme sull'accesso civico e sul responsabile della trasparenza. In particolare la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza.

**PUBBLICAZIONE DIFFERITA.** Il regolamento prevede che in presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, il Garante può differire, totalmente o parzialmente, ma con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati.

—© Riproduzione riservata—



Il regolamento  
 sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



## LA RISPOSTA DELL'ICS

## Attività sportive, ancora disponibili 26 milioni di euro

Ammontano a quasi 26 i mln i fondi ancora disponibili per i progetti ed iniziative ricompresi nelle direttive d'intervento del Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva (Pnapas), mentre quelli per l'attività tradizionale sono in linea con l'anno precedente e non hanno problematiche legate ad esaurimento dei fondi. Questo è quanto emerge da un approfondimento avvenuto per le vie brevi con Ics (Istituto per il credito sportivo). Sono 4,1 i milioni spesi sulla linea dedicata a finanziare interventi volti alla realizzazione, ristrutturazione, attrezzatura, completamento, abbattimento di barriere architettoniche e messa a norma di impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Queste risorse sono specifiche e si aggiungono a quelle previste normalmente per interventi canonici. Gli interventi tradizionali che possono essere finanziati vanno dalla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali, all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; alla promozione della cultura sportiva; alla gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi, alle iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali, all'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa. I finanziamenti possono arrivare al 100% della spesa. Per richiedere i fondi specifici per le barriere architettoniche c'è tempo fino al 31 dicembre 2013, mentre per i finanziamenti classici per impianti sportivi non è prevista una scadenza.

### Pagina 32

28 **OPPORTUNITÀ** **Italia Oggi**

La manifestazione di piazza in occasione dei fondi con un anno di vita, dedicati  
**Cento mln a 6 mila campanili**  
**Sicurezza edifici, cobloggi, acquedotti e fognature**

**A**ggiornato il Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva (Pnapas) con un anno di vita, dedicati a cento milioni di euro per 6 mila campanili. I fondi sono destinati a interventi di sicurezza edifici, cobloggi, acquedotti e fognature. La manifestazione di piazza in occasione dei fondi con un anno di vita, dedicati a cento milioni di euro per 6 mila campanili. I fondi sono destinati a interventi di sicurezza edifici, cobloggi, acquedotti e fognature.

**Attività sportive, ancora disponibili 26 milioni di euro**  
**Ampliamenti, 1,5 mln per la manutenzione**  
**Impianti**

Ampliamenti, 1,5 mln per la manutenzione. Impianti. Attività sportive, ancora disponibili 26 milioni di euro. I fondi sono destinati a interventi di sicurezza edifici, cobloggi, acquedotti e fognature.

La previsione è giustificata anche da esigenze di spending review

# Consiglieri verbalizzanti

## Al posto del segretario nelle commissioni

**Q**uesito - In sede di adozione delle modifiche alla normativa regolamentare relativa al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è possibile prevedere che le funzioni di segretario verbalizzante vengano svolte da un consigliere comunale, componente di ciascuna commissione, appositamente eletto in seno alla stessa?

**Risposta** - La previsione in parola trova fondamento in esigenze di risparmio di risorse economiche del comune ed appare compatibile con il vigente dettato normativo, tenuto conto che la stessa sarebbe anche in linea con le previsioni normative che si sono succedute in tema di c.d. spending review, nonché con il criterio di economicità quale principio generale dell'ordinamento, inteso come il giusto ed equilibrato rapporto che deve sussistere «... tra gli obiettivi conseguiti

e i costi sostenuti...» (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Umbria n. 354 dell'8/11/2006).

### PARERI AI CONSIGLIERI

**Quesito** - Un consigliere comunale può chiedere al Ministero dell'interno un parere in merito alla legittimità della convocazione della prima seduta del consiglio comunale?

**Risposta** - La richiesta di parere sulla legittimità della citata seduta del consiglio comunale non può essere oggetto di risposta in quanto l'attività di consulenza svolta da quest'amministrazione, nell'ambito di una collaborazione con gli enti locali, non può che essere propedeutica all'esercizio dei poteri propri degli amministratori locali. Infatti, in conseguenza della riforma costituzionale in materia, che ha comportato l'abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo sugli enti locali, gli eventuali

vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.

### VERIFICA IN CONSIGLIO

**Quesito** - Il sindaco di un comune può decidere di non procedere alla convocazione del consiglio comunale, finalizzata alla verifica dell'attuazione del programma amministrativo dell'organo di governo locale, ritenendo non rilevante una verifica mensile dello stesso?

**Risposta** - L'articolo 39, comma 2, del dlgs n. 267/2000, prevede l'obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.

La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in

caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di 1/5 dei consiglieri, «al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno» (v. in particolare, Tar Piemonte, sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Va inoltre, considerato che il consiglio «nei modi disciplinati dallo statuto» partecipa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del dlgs n. 267/2000, alla «verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori».



Nel caso specifico, lo statuto del comune disciplina le linee programmatiche del mandato del sindaco specificando, che entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificarne lo stato di attuazione sulla base della relazione del sindaco e della giunta; tuttavia, il successivo comma affida al consiglio comunale la facoltà di richiedere al sindaco un aggiornamento e una integrazione delle predette linee, anche nel corso della durata del mandato, per sopravvenute nuove o diverse esigenze.

Dalla lettura di tale disposizione statutaria sembrerebbe rientrare nella facoltà del consiglio comunale la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento in oggetto.

**LE RISPOSTE AI QUESITI  
 SONO A CURA  
 DEL DIPARTIMENTO AFFARI  
 INTERNI E TERRITORIALI  
 DEL MINISTERO DELL'INTERNO**



IL DL DEL FARE MODIFICA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE

## Rilancio delle infrastrutture. Coinvolgendo i privati

Nuovi impulsi da parte del governo per il rilancio del settore delle infrastrutture da realizzarsi con il coinvolgimento dei partner privati. Il «decreto del Fare» modifica la disciplina in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.

L'articolo 19, infatti, del comma del dl 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 98, tra i diversi aspetti trattati, va, in particolare, ad introdurre alcune specificazioni agli articoli 143 e 144 del Codice degli appalti (dlgs 163/2006) relativi alle concessioni di lavori pubblici e alle procedure di affidamento delle stesse.

La prima integrazione vede interessato il comma 5 dell'articolo 143 che disciplina la fattispecie del contributo immobiliare riconosciuto dal concedente a titolo di prezzo per la realizzazione delle opere, in aggiunta allo sfruttamento economico delle stesse, consistente nel trasferimento al concessionario della proprietà o del diritto di godimento di beni immobili di propria disponibilità, la cui utilizzazione o valorizzazione, con modalità da definire al momento di approvazione del progetto, è necessaria per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione. Considerato, quindi, che tale contributo costituisce un presupposto essenziale per l'equilibrio economico-finanziario della concessione, il nuovo decreto va ad aggiungere in tale comma un nuovo periodo in cui è precisato, a garanzia del concessionario stesso, che, in relazione al progetto di utilizzazione e valorizzazione degli immobili in questione, il soggetto concedente dichiara all'atto di consegna dei lavori «di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla

osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi».

Un'ulteriore modifica all'articolo 143 riguarda i casi di revisione della concessione per effetto di modifiche normative e regolamentari che comportino variazioni alle condizioni base e ai presupposti dell'equilibrio economico-finanziario, laddove al comma 8 è prevista la sostituzione della sola formulazione che faceva riferimento a modifiche implicanti «nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione», con il riferimento generale a norme legislative e regolamentari «che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del Cipe sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars)».

Sempre sul tema dell'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e dell'attivazione delle procedure di revisione, il nuovo provvedimento legislativo introduce a completamento del citato comma 8, il nuovo comma 8-bis che dispone che le convenzioni devono definire «i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione». In aggiunta, sempre nel nuovo comma, si prevede che le convenzioni definiscano espressamente l'equilibrio economico-finanziario della concessione facendo riferimento agli indicatori di redditività del progetto e di sostenibilità finanziaria intesa come

capacità di rimborso del debito acceso per la realizzazione degli investimenti. Altresì, dovranno contenere le modalità e i termini con cui procedere alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario e avviare, se necessario, la revisione della stesse.

Tra le nuove disposizioni il decreto in esame va ad integrare anche l'articolo 144 al comma 3-bis delineando, nell'ottica di attivare progetti infrastrutturali «bancabili», cioè che possano essere finanziati dagli istituti di credito, la possibilità, per le concessioni da affidarsi con procedura ristretta, di attivare, se appositamente previsto nel bando di gara, una consultazione preliminare con i concorrenti invitati a presentare offerte, mirata a verificare l'eventuale sussistenza di criticità del progetto posto a base di gara tali da incidere sulla finanziabilità dello stesso e a procedere a una conseguente modifica della documentazione di gara con differimento del termine originario di presentazione delle offerte. È precisato, tuttavia, che non potrà essere oggetto di consultazione preliminare l'importo delle misure di defiscalizzazione e dei contributi pubblici da riconoscere al concessionario.

Il tema del finanziamento dei progetti è poi anche alla base dei nuovi commi 3-ter e 3-quater aggiunti sempre nell'articolo 144. Nel comma 3-ter si prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di richiedere nel bando di gara che l'offerta possa essere anche corredata da una manifestazione di interesse di uno o più istituti finanziatori disposti a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

Il nuovo comma 4-ter dispone, inoltre, che il bando di gara indichi un congruo termine, non superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, entro i quali il concessionario dovrà reperire le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi attraverso la sottoscrizione del contratto di finanziamento con gli istituti di credito o la sottoscrizione e il collocamento dei project bond ex art. 157 del dlgs 163/2006. Il mancato reperimento delle risorse finanziarie di cui sopra entro il termine prestabilito dal bando costituisce caso di risoluzione, da prevedere espressamente nel contratto, della concessione senza diritto a rimborso delle spese sostenute inclusi anche i costi per la progettazione definitiva. Il concessionario potrà liberamente reperire risorse finanziarie secondo altre forme di finanziamento previste dall'ordinamento vigente purché nello stesso termine previsto dal bando. Il bando di gara potrà, inoltre, prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e, comunque, per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, che il contratto di concessione possa rimanere valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione di tale stralcio del progetto.

Infine, è precisato che le disposizioni di cui sopra non si applicano alle procedure di finanzia di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto o alle procedure per le quali sia già intervenuta, alla stessa data, la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte presentate.

**Dario Capobianco**

— © Riproduzione riservata —

La misura contenuta nel decreto legge sull'abolizione dell'Imu (102 del 2013)

# Piani urbanistici, più tempo

## Ancora tre anni per l'ultimazione degli immobili

**DI DUCCIO CUCCHI**  
 DOTTORE COMMERCIALISTA  
 E REVISORE CONTABILE  
 IN FIRENZE

I soggetti che hanno posto in essere un acquisto di immobili ricadenti in piani urbanistici particolareggiati (c.d. Pup), diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, e hanno scontato l'aliquota agevolata dell'imposta di registro nella misura ridotta dell'1%, potranno godere della proroga di altri tre anni per la ultimazione degli immobili stessi previsti dal piano; ciò senza perdere il beneficio dell'imposta ridotta.

Questo è il senso della disposizione di legge dell'art. 6 comma VI del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato appena qualche giorno fa sulla *Gazzetta Ufficiale*, che concede l'ennesima proroga per l'ultimazione degli interventi riguardanti tali immobili.

La vicenda di tale agevolazione è stata interessata, riguardo al limite temporale di ultima-

zione delle opere previste, da varie disposizioni normative di proroga, susseguitesi nel tempo che hanno esteso fino al nuovo limite di 11 anni (finora erano otto anni), il periodo nel quale si poteva usufruire dell'aliquota di registro con tale particolare agevolazione.

Nel caso delle imposte ipotecarie e catastali, come si ricorderà, per esse erano state originariamente previste le aliquote rispettivamente del 3 e dell'1%, che invece, non erano state oggetto di agevolazione, e che quindi non hanno subito variazioni nella nuova normativa. Vale la pena di ripercorrere le passate vicende normative in merito al lasso di tempo consentito per i lavori sugli immobili ricadenti nei piani particolareggiati.

L'art. 1, undicesimo periodo della tariffa parte I dell'imposta di registro, prevedeva l'imposta agevolata dell'1%, in luogo di quella ordinaria, per i piani realizzati entro cinque anni dall'acquisto dell'immobile mediante atto notarile.

La legge n. 10/2011, conver-

sione con modificazioni rispetto al previgente decreto c.d. milleproroghe del decreto legge 225/2010, prevedeva il maggior termine di otto anni, rispetto ai cinque anni della normativa previgente costituita dall'art. 1 comma 25 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Da adesso con il dl 102/2013, che modifica direttamente l'art. 2, comma 23, primo periodo del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, chi acquista immobili ricadenti in tali piani urbanistici avrà un ampio termine (11 anni) per la realizzazione e la ultimazione di tali immobili, godendo dell'aliquota agevolata: tale disposizione può essere letta come un ulteriore incentivo, accanto a quelli già previsti recentemente, alla ripresa dell'attività edilizia e, quindi al settore immobiliare; tanto è vero che l'articolo della nuova norma in cui si trova tale disposizione (art. 6) porta il titolo «misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare».

Questa disposizione sta destando qualche perplessità, in

merito all'attuazione retroattiva della vigente norma agevolativa, nei confronti della sua applicazione per i soggetti i quali abbiano acquistato prima del 31 agosto 2013, ma dopo la vigenza della norma della legge n. 10 del 2011 o che comunque avevano ancora in corso, a tale data, i lavori di completamento. Il motivo del dubbio in merito a tale retroattività è suscitato dal fatto che la norma novella non interviene direttamente nel citato art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, lasciandolo immutato, così come era in precedenza.

Ma si tenga presente che l'art. 2 comma 23 del dl 225/2010, così recita: «Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi

25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005».

Pertanto retrodatando gli effetti dell'agevolazione al 2005, come si è visto dal testo appena citato, è lecito pensare che la proroga suddetta, abbia valenza da tale termine e quindi, si debba estendere, avendo riferimento ad un totale di 11 anni dalla data del rogito, almeno fino al 2016.

È molto probabile che sul punto non mancherà di pronunciarsi una prossima circolare illustrativa della nuova norma che peraltro è in fase di conversione in legge. Pertanto, al momento, sembrerebbero rientrare nella proroga concessa dal dl 103/2013 appena emanato, tutti gli interventi che hanno interessato acquisti di immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati effettuati dal 2005 ad oggi.

Pagina a cura di  
**FINANZA PER LE  
 INFRASTRUTTURE S.P.A.**

**Pagina 34**



L'Accademia di Castel San Pietro Terme ospita il debutto: 10 giorni di corso, in inglese

# Stato civile con respiro europeo

## In arrivo i seminari internazionali. Il primo in ottobre

DI SILVIA ZINI

Come già comunicato a suo tempo, la Commissione europea ha approvato la proposta di Evs (Associazione europea degli ufficiali di stato civile) nell'ambito della Call Operating Grants 2013 JCIV - JPEN, per l'organizzazione di due seminari sullo stato civile italiano e straniero indirizzato ad operatori di tutta Europa. I corsi, della durata di 10 giorni, si svolgeranno in lingua inglese e saranno riservati a 20 operatori per ciascuna edizione. Il primo si svolgerà presso l'Accademia degli ufficiali di stato civile di Castel San Pietro Terme, il secondo sarà invece organizzato a Bad Salzschlirf, presso l'omologa struttura tedesca. Grazie al finanziamento della Ce, che copre all'incirca il 79% delle spese, la partecipazione comprensiva di lezioni, ma-

teriale didattico, sistemazione in camera doppia, in regime di pensione completa, escluso bevande) sarà completamente gratuita per gli operatori ammessi. L'edizione italiana si svolgerà dal 21 al 26 e dal 28 al 31 ottobre, secondo questo programma: 1ª Giornata - La

registrazione degli eventi di stato civile negli Stati europei; 2ª Giornata - L'identificazione del cittadino al momento della registrazione anagrafica; 3ª Giornata - Il diritto dell'Unione europea e l'ufficiale di stato civile; 4ª Giornata - Il diritto dell'Unione europea e l'ufficia-

le di anagrafe; 5ª Giornata - Il diritto internazionale privato e l'ufficiale di stato civile e di anagrafe. Il secondo modulo invece si occuperà della trattazione del diritto privato di famiglia e dell'ordinamento di stato civile di cinque paesi europei: Italia, Germania,

Romania, Olanda e Belgio. Il programma del corso non avrà soltanto taglio teorico, ma anche pratico: grazie all'interrelazione fra i discenti e all'intervento di docenti di diversi Paesi membri, gli operatori demografici europei coinvolti potranno avere una prospettiva internazionale delle problematiche affrontate, nonché beneficiare di uno scambio di best practices con colleghi di altri paesi. Maggiori dettagli su [www.anusca.it](http://www.anusca.it) e [www.evs-eu.org](http://www.evs-eu.org). Chi si iscriverà dovrà inviare, oltre alla scheda, idonea documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese. Nel formulare la graduatoria degli ammessi, si terrà, infatti, conto in particolare del livello di conoscenza, considerato che, lo ripetiamo, i corsi saranno tenuti esclusivamente in lingua inglese (senza traduzione simultanea). Le iscrizioni entro il 30 settembre 2013.

### Le riviste Anusca si sfogliano online

Tempo di dire addio alla carta? Anche le riviste di Anusca si adeguano, vestendo il formato digitale. Sia il mensile *Notiziario Anusca* (inviato agli enti iscritti) sia il trimestrale *Anusca Informa* (riservato ai soci individuali) possono, da qualche tempo, essere richiesti nella versione online, in sostituzione della cartacea. Inviando email di richiesta apposita, come già tanti soci hanno fatto, si riceverà

Pagina a cura di Primo Mingozzi Ufficio Stampa



Viale Terme, 1056  
 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
 Tel. +39 051/944641 fax +39 051/942733  
 Internet: [www.anusca.it](http://www.anusca.it)  
 e-mail: [segreteria@anusca.it](mailto:segreteria@anusca.it) - [ufficiostampa@anusca.it](mailto:ufficiostampa@anusca.it)

l'abilitazione dei propri account per scaricare la rivista elettronica. Ricordiamo che le riviste dell'Associazione possono, naturalmente, essere scaricate e sfogliate, oltre che su pc, anche su smart phone e tablet, utilizzando le normali app di lettura. Oltre a essere lette, potranno essere anche archiviate e conservate come files per future consultazioni. Dove c'è innovazione, l'Anusca non manca mai.

